

KIKO
MILANO

CODICE DI CONDOTTA
PER I PARTNER
COMMERCIALI



Introduzione

KIKO S.p.A. è stata fondata nel 1997 e, da allora, ha rivoluzionato il mondo del beauty a livello internazionale. KIKO individua le principali tendenze di bellezza del momento e le rende accessibili a tutti. Combinando qualità e creatività radicate nel suo DNA italiano, KIKO ha conquistato le beauty addicted più esigenti, con una gamma infinita di tonalità, sfumature e texture, per soddisfare ogni esigenza di make-up. KIKO opera su tutti i principali canali, sia direttamente anche attraverso le proprie controllate locali (KIKO e le sue controllate, di seguito, il “Gruppo”) e partner commerciali.

Il Gruppo si fa promotore dei valori di **trasparenza e onestà**, nonché della **responsabilità sociale e ambientale**, grazie a **“KIKO Care”**, il programma che sancisce un impegno a lungo termine nell’attuazione di cambiamenti duraturi per quanto riguarda l’azione, la valutazione, l’identificazione e la trasformazione sostenibile in tutte le aree d’impresa.

KIKO nutre **grande rispetto e considerazione per i suoi business partner** (di seguito, “Partner Commerciali” o “Partner”), i quali comprendono, a titolo di esempio, fornitori di prodotti e di servizi, franchisee o altri distributori, licenziatari, locatori e molto altro.

I Partner sono parte integrante della catena di valore di KIKO, rappresentando una leva strategica per il successo dell’attività. Per tale motivo KIKO, attraverso la promozione della collaborazione continua lungo l’intera supply chain, crede che responsabilità, correttezza e integrità siano alla base, non solo, dell’istituzione e del mantenimento di partnership solide ma anche delle possibilità di continuo miglioramento reciproco.

A tal fine, KIKO ha deciso di adottare il **Codice di Condotta per i Partner Commerciali** (di seguito, il “Codice”) contenente i principi etici e le regole di comportamento che si aggiungono alle previsioni contrattuali nonché alle disposizioni legali, regolamentari e procedurali che devono caratterizzare le relazioni commerciali tra il KIKO e i suoi Partner.

E’, infatti, estremamente importante assicurarsi che i Partner Commerciali condividano e adottino certe **regole, prassi e principi comuni in materia di standard di lavoro e responsabilità sociale, salvaguardia dell’ambiente, etica e integrità aziendale**. Inoltre, è essenziale che i fornitori si assicurino, a loro volta, che tutta la catena produttiva affidata a fornitori esterni (ovvero i subfornitori di KIKO), seguano gli stessi principi esposti nel Codice.

KIKO collabora e collaborerà esclusivamente con i Partner Commerciali che operano in conformità ai valori delineati in questo documento e ai principi stipulati dalle norme internazionali sul lavoro e sull’ambiente nei diversi paesi in cui il Gruppo opera, quali la Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU, il Global Compact delle Nazioni Unite e gli Standard internazionali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) in materia di lavoro.

Indice



1. Etica ed integrità aziendale

- 1.1 Divieto di corruzione
- 1.2 Divieto di riciclaggio del denaro
- 1.3 Concorrenza leale
- 1.4 Prevenzione dei conflitti di interesse
- 1.5 Riservatezza e protezione dei dati personali
- 1.6 Protezione del Marchio

2. Diritti umani, standard di lavoro e responsabilità sociale

- 2.1 Divieto del lavoro minorile
- 2.2 Divieto di lavoro forzato, coatto e obbligatorio
- 2.3 Salari equi
- 2.4 Orario di lavoro
- 2.5 Divieto di discriminazione e molestie
- 2.6 Libertà di associazione e contrattazione collettiva
- 2.7 Salute e sicurezza
- 2.8 Protezione della comunità locale

3. Protezione dell'ambiente e sostenibilità

- 3.1 Divieto di deforestazione e tutela della biodiversità
- 3.2 Riduzione delle emissioni nell'aria
- 3.3 Conservazione e gestione delle risorse idriche e energetiche
- 3.4 Gestione dei rifiuti
- 3.5 Gestione dei prodotti chimici e delle sostanze pericolose

4. Monitoraggio e controllo

- 4.1 Sistema di monitoraggio e controllo
- 4.2 Non conformità al Codice

5. Procedura di reclamo e canale whistleblowing

6. Accettazione

7
7
7
7
7
8
8

11
11
11
11
12
12
12
12
12
12

14
14
14
14
14
15

17
17
17

18

21



1. Etica ed integrità aziendale

Come azienda globale e complessa, KIKO crede fermamente che un **comportamento etico e controllato** sia un requisito fondamentale per operare. Di conseguenza, richiede ai suoi Partner Commerciali di condividere i valori di **trasparenza, onestà e integrità nello svolgimento delle proprie attività aziendali** e di agire nel pieno rispetto delle leggi e delle norme locali, nazionali e internazionali applicabili, in particolare negli ambiti di seguito indicati.

1.1 Divieto di corruzione

KIKO non tollera la corruzione in alcuna forma. Sono, pertanto, vietate l'offerta, la promessa e la dazione, nonché la sollecitazione, accettazione e ricezione di compensi e/o utilità di qualsiasi altra forma di natura corruttiva da parte dei Partner Commerciali di KIKO a favore di soggetti che operano sia nel settore pubblico che privato.

1.2 Divieto di riciclaggio del denaro

Il Gruppo adotta tutte le misure necessarie per prevenire pratiche di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento di attività criminose. I Partner Commerciali sono tenuti a conformarsi a tale comportamento adottando tutte le misure adeguate a evitare che le loro attività vengano utilizzate come strumenti per il riciclaggio di denaro.

1.3 Concorrenza leale

I Partner Commerciali devono astenersi dal compiere pratiche commerciali scorrette in violazione delle leggi applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust. Si impegnano quindi ad adottare tutte le misure appropriate per prevenire abusi di posizione dominante, pratiche concordate o accordi illeciti tra concorrenti, come la fissazione dei prezzi, le ripartizioni del mercato o i boicottaggi che limitino la produzione di determinati prodotti.

1.4 Prevenzione dei conflitti di interesse

Il Gruppo esercita la propria attività in modo da evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interessi seguendo regole di equità e di imparzialità e richiede ai suoi Partner Commerciali di impegnarsi a compiere ogni sforzo per prevenire il verificarsi di tali situazioni e prontamente informare KIKO della presenza di situazioni accertate o potenziali di conflitto di interessi. Per la durata del rapporto contrattuale, i Partner non dovranno mai cercare di trarre vantaggio dal loro rapporto personale con i dipendenti di KIKO.

1. Etica ed integrità aziendale

1.5 Riservatezza e protezione dei dati personali

I Partner Commerciali devono proteggere e fare un uso appropriato delle informazioni riservate riguardanti KIKO di cui vengano a conoscenza, consentendone l'accesso solo ai lavoratori direttamente coinvolti nel progetto e implementando adeguate misure di sicurezza in conformità alla normativa tempo per tempo applicabile e in ogni caso atte a garantire la segretezza e la protezione delle stesse. Non dovranno mai essere comunicate a terze parti informazioni riservate di KIKO, a meno che i Partner non siano esplicitamente autorizzati da KIKO o la richiesta provenga dalle autorità competenti, in tale ultimo caso previa informativa e consultazione con KIKO. Per quanto riguarda i dati personali (che possono riguardare i dipendenti, collaboratori, e/o clienti), il Gruppo richiede ai Partner Commerciali di proteggere tali dati in conformità con tutte le leggi, le normative, e i regolamenti vigenti, inclusi, senza limitazioni, le linee guida e i provvedimenti delle Autorità di Controllo competenti tempo per tempo applicabili, nonché con agli accordi in essere con i Partner Commerciali.

1.6 Protezione del Marchio

I Partner Commerciali devono essere attenti alle loro dichiarazioni pubbliche, in particolare su Internet e sui social media, in modo tale da rispettare il principio del segreto professionale e da proteggere l'immagine del marchio. Inoltre, i Partner devono garantire che le loro attività non mettano a rischio la proprietà intellettuale e l'innovazione di KIKO, che adottino tutte le misure appropriate per prevenire e combattere la contraffazione.

Infine, non possono citare KIKO come riferimento commerciale senza aver ottenuto l'approvazione scritta di KIKO prima della pubblicazione.





2. Diritti umani, standard di lavoro e responsabilità sociale

KIKO lavora con Partner Commerciali che garantiscono **gli standard sociali ed etici più elevati, rispettando i diritti umani e la dignità delle persone**. Essi devono sempre agire in modo da aderire ai valori espressi nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e negli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Inoltre, sono tenuti ad adottare le misure e i provvedimenti necessari a identificare, prevenire e affrontare le problematiche relative ai diritti umani esposti di seguito.

2.1 Divieto del lavoro minorile

I Partner Commerciali di KIKO non devono impiegare minori, nel rispetto dei diritti dell'infanzia e dei principi aziendali e non devono ricorrere al lavoro minorile, cioè individui al di sotto dei 16 anni o al di sotto dell'età lavorativa minima legale locale o dell'età dell'istruzione obbligatoria, a seconda di quale sia la più alta. Se le leggi locali permettono l'occupazione di giovani lavoratori, questi non devono svolgere alcun lavoro rischioso, né effettuare straordinari o turni di notte, né interferire con la loro formazione scolastica.

2.2 Divieto di lavoro forzato, coatto e obbligatorio

E' severamente vietata qualsiasi forma di lavoro obbligatorio, schiavitù, servitù o traffico di esseri umani da parte dei Partner Commerciali. Questi devono garantire ai dipendenti la libertà di movimento e assicurarsi che non siano limitati da restrizioni fisiche, abusi, minacce e da altre pratiche quali il sequestro di documenti di identità o la negazione di permessi di lavoro. Tutti i lavoratori hanno il diritto di accettare o lasciare l'impiego liberamente, nonché di essere a conoscenza delle condizioni di lavoro e di retribuzione.

2.3 Salari equi

I Partner Commerciali riconoscono a tutti i dipendenti una retribuzione equa e competitiva attraverso il pagamento di salari precisi, in valuta legale, in tempi ragionevoli e su base regolare comunicando a tutti i dipendenti la struttura retributiva e i periodi di paga. I salari pagati ai dipendenti devono fare riferimento ai principi globali e riflettere le prassi e i valori di mercato locali.

2. Diritti umani, standard di lavoro e responsabilità sociale

2.4 Orario di lavoro

I Partner Commerciali si impegnano a rispettare le leggi applicabili e gli eventuali accordi collettivi in materia di orari di lavoro e ferie retribuite al fine di garantire a tutti i dipendenti un equilibrio tra esigenze aziendali e personali.

2.5 Divieto di discriminazione e molestie

I Partner Commerciali non devono applicare alcun tipo di pratica discriminatoria per quanto riguarda l'assunzione, la retribuzione, l'accesso alla formazione, la promozione, la risoluzione del contratto di lavoro o il pensionamento, sulla base di origine etnica, credo, nazionalità, religione, età, disabilità fisica o mentale, genere, stato civile, orientamento sessuale e/o appartenenza sindacale o affiliazione politica. I Partner Commerciali devono condannare qualsiasi forma di molestie, qualsiasi comportamento inappropriato o irrispettoso, come l'abuso fisico e verbale e le molestie sessuali sul posto di lavoro o in occasione di eventi lavorativi.

2.6 Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I Partner Commerciali devono rispettare il diritto dei dipendenti di aderire a un sindacato o a qualsiasi altro organismo che rappresenti i loro interessi collettivi, e stabilire un dialogo costruttivo con questi organismi rappresentativi sulle condizioni di impiego, su modalità di gestione del lavoro e su questioni di interesse reciproco, tenendo conto delle leggi nazionali.

2.7 Salute e sicurezza

Per ridurre al minimo i rischi di incidenti, infortuni e malattie professionali, i Partner Commerciali devono agire in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed internazionali e ai regolamenti sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, adottando tutte le misure necessarie a fornire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i dipendenti, gestendo i rischi identificati, attuando azioni preventive, e valutando l'efficacia di tali azioni.

2.8 Protezione della comunità locale

I Partner Commerciali devono impegnarsi nell'esercitare un'influenza positiva sulle società e sulle regioni in cui operano al fine di prevenire qualsiasi danno alle comunità locali. KIKO si aspetta che i suoi partner promuovano collaborazioni durature con le comunità con le quali operano, facendo attivamente fronte alle problematiche sociali ed ambientali che queste sono chiamate ad affrontare.



3. Protezione dell'ambiente e sostenibilità

KIKO intende collaborare con Partner Commerciali che si impegnano in ogni momento a **proteggere l'ambiente e a rispettare gli standard e i requisiti delle leggi e dei regolamenti locali e internazionali vigenti in materia ambientale**. Allo stesso modo, i Partner Commerciali sono tenuti a rispettare gli standard ambientali stabiliti da KIKO nel presente Codice e a fornire tutta la documentazione necessaria per misurare l'impatto ambientale, laddove richiesto.

3.1 Divieto di deforestazione e tutela della biodiversità

Il lavoro dei Partner Commerciali non deve comportare un impatto negativo su foreste o territori protetti di qualsiasi tipo. A tal fine, essi devono adottare misure necessarie a proteggere le aree ad elevato valore di conservazione e a promuovere la biodiversità, specialmente riguardo alla protezione della terra, alla riforestazione e alla gestione dell'utilizzo dei terreni. Tutte le autorizzazioni e i permessi previsti per legge devono essere richiesti dai Partner Commerciali e messi a disposizione, su richiesta.

3.2 Riduzione delle emissioni nell'aria

I Partner Commerciali devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali e/o europei (Green Deal europeo) di riduzione delle emissioni in atmosfera di gas serra e mettere in atto pratiche per misurare e monitorare la propria impronta ecologica fornendo evidenze della stessa, laddove richiesto.

3.3 Conservazione e gestione delle risorse idriche e energetiche

I Partner Commerciali devono adoperarsi per la creazione di processi produttivi che mirino alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali, con particolare attenzione verso le risorse idriche ed energetiche. Per la conservazione di tali risorse, devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie a ridurre al minimo il consumo, garantendo il mantenimento o il miglioramento della qualità delle falde acquifere e promuovendo strategie di risparmio energetico.

3.4 Gestione dei rifiuti

I Partner Commerciali sono tenuti a adottare le misure necessarie per ridurre al minimo la produzione di rifiuti riducendo la propria impronta ambientale, preservando la qualità del suolo e promuovendo l'economia circolare. Sono, pertanto, consigliati l'adozione di buone prassi di gestione dei rifiuti, di progettazione ecocompatibile degli imballaggi (es. scelta di materiali

riciclati) e un approccio proattivo verso soluzioni e tecnologie innovative che siano finalizzate a proporre continuamente prodotti e servizi migliorati e con minore impatto ambientale.

3.5 Gestione dei prodotti chimici e delle sostanze pericolose

I Partner Commerciali non possono utilizzare sostanze chimiche considerate dannose per l'ambiente e/o per le persone. Devono essere adottate misure volte a garantire una gestione chimica sicura e la conformità chimica di prodotti e materie prime alle normative nazionali e internazionali applicabili e ai migliori standard professionali, inclusi le Linee Guida per la Qualità e l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni (Blacklist) definiti da KIKO.





4. Monitoraggio e controllo

Ogni operazione, transazione, azione, così come **le attività di verifica e controllo correlate, devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente tracciabile** in conformità alla normativa tempo per tempo applicabile. In particolare, KIKO si aspetta che i suoi Partner Commerciali assicurino la presenza di sistemi di gestione, politiche, procedure e piani di formazione adeguati ed efficaci per garantire che il presente Codice sia rispettato costantemente.

4.1 Sistema di monitoraggio e controllo

KIKO si riserva il diritto di accertare il rispetto del Codice da parte dei Partner Commerciali, sia direttamente che tramite terze parti debitamente incaricate. I Partner si impegnano a collaborare, mettendo a disposizione le proprie risorse e a garantire l'accesso alle proprie sedi e alla documentazione richiesta da KIKO.

4.2 Non conformità al Codice

In caso di non conformità con le disposizioni del Codice, i Partner Commerciali sono tenuti a implementare tempestivamente tutte le azioni necessarie all'adeguamento delle proprie attività e operazioni. KIKO potrà successivamente chiedere evidenze e/o condurre ulteriori controlli al fine di accertare l'effettiva implementazione dei piani di azione.

5. Procedura di reclamo e canale di whistleblowing

I Partner Commerciali che vengono a conoscenza di **violazioni degli accordi contrattuali in essere, del presente Codice di Condotta, delle politiche di KIKO, del Codice Etico di KIKO e/o delle leggi e dei regolamenti** applicabili sono invitati a segnalarlo tramite il canale di segnalazione Whistleblowing, disponibile al seguente link <https://kikomilano.whistlelink.com/> che permette di inviare le segnalazioni in modo totalmente anonimo, garantendo la totale protezione e confidenzialità, o alternativamente all'indirizzo whistleblowing@kikocosmetics.com.





6. Accettazione

Prendendo visione di tale Codice di Condotta, i Partner Commerciali:

- concordano e accettano che KIKO o una terza parte incaricata possa effettuare, in qualunque momento, anche senza preavviso, audit/ispezioni per verificare il rispetto delle obbligazioni e degli impegni assunti ai sensi degli accordi stipulati con KIKO;
- concordano e accettano di trasmettere il presente Codice di Condotta ai propri Partner, attuando un processo di due diligence lungo tutta la catena di approvvigionamento sui propri dipendenti, agenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori nella misura in cui questi sono coinvolti nella fornitura di beni e/o servizi a KIKO;
- si impegnano a rispettare i requisiti di cui al presente Codice al fine di garantire una catena di approvvigionamento equa, sostenibile e trasparente.

Il presente Codice di Condotta deve intendersi parte integrante e sostanziale degli accordi contrattuali in essere e, dunque, KIKO si riserva il diritto di valutare ogni eventuale violazione delle previsioni ivi contenute ai fini della prosecuzione o interruzione della relazione commerciale.

KIKO
MILANO